Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Mercoledì, 11 agosto 1926** — **Numero 185**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria *A Boffi* — Ancona *G Fogola* — Aquila: *F Agnelli* — Arezzo *A Pellegrini* — Ascoli Piceno: (*) — Avellino *C Leprino* — Bari: *Fratelli Favia* — Belluno *S Benetta* — Benevento: *E Tomaselli* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A L I* — Bologna *L Cappelli* — Bolzano *L Trevisini* — Brescia: *E Castoldi* — Cagliari *R. Carta Raspi* — Caltanissetta: *P Milia Russo* — Campobasso (*) — Carrara: *Libreria Bajni* — Caserta *Ditta F Croce e Figlio* — Catania *G Giannotta* — Catanzaro *V Scaglione* — Chieti *F Piccirilli* — Como: *C Nani e C* — Cosenza: (*) Cremona *Libreria Sonzogno* — Cuneo *G Salomone* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini* — Firenze *Armando Rossini* — Fiume: *Libreria «Dante Alighieri» di G Dolcetti* — Foggia: *G Pilone.* — Forlì: *G Archetti* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale* — Girgenti: *L Bianchetta* Grosseto: *F Signorelli* — Imperia: *S Benedusi* — Lecce *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno *S. Belforte e C* — Lucca *S Belforte e C* — Macerata *Libreria Editrice P M Ricci* — Mantova: *Arturo Mondovì* — Messina: *G Principato* — Milano *Libreria Fratelli Treves in Galleria Società Editrice Internazionale* — Modena *G T Vincenzi e nipote* — Napoli *Libreria Internazionale Pararia Treves, R Majolo e figlio* — Novara *R. Guaglio* — Padova: *A Draghi* — Palermo *O Fiorenza* — Parma: *D Viannini* — Pavia *Succ Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O Semprucci* — Piacenza: *V Porta* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola *E Schmidt* — Potenza (*) — Ravenna: *E Lavagna e F* — Reggio Calabria: *R D'Angelo* — Reggio Emilia: *L Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale Maglione e Strini, Libreria Mantegazza degli eredi Cremonesi, A Signorelli* — Rovigo: *G Marin* — Salerno *P Schiavone* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda* — Siena: *Libreria San Bernardino* — Siracusa *G Greco* — Sondrio: *F Zarucchi* — Spezia *A Zacutti* — Taranto *Fratelli Filippi* — Teramo: *L d'Ignazio* — Torino *F Casanova e C.: Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A L I.* — Trapani: *C Banci* — Trento: *M Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli* — Trieste: *L. Cappelli* — Udine: (*) — Venezia *L Cappellin* — Verona: *R Cabianca* — Vicenza: *G Galla* — Zara *E de Schönfeld* — Tripoli *Libreria Fichera* — Bengasi: *Francesco Russo* — Asmara: *A A e F Cicero* — All'Estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E N I T, a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza — *NB* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1644.

REGIO DECRETO 15 luglio 1926, n. 1337.

Modificazioni al R. decreto 7 gennaio 1926, n. 137, concernente la composizione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il R. decreto legge 7 gennaio 1926, n. 137;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comma 2° dell'art. 1 del R. decreto 7 gennaio 1926, numero 137, relativo all'istituzione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio è composto di tredici membri, che sono nominati con decreto Reale e prescelti: tre fra i cultori di archeologia; cinque, fra cui due architetti, fra i cultori d'arte medioevale e moderna; cinque fra gli artisti ed i cultori d'arte contemporanea ».

Art. 2.

I membri del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, che senza giustificato motivo non intervengano a cinque sedute consecutive, decadono dalla carica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1926
Atti del Governo, registro 251, foglio 35. — COOP

Numero di pubblicazione 1645.

REGIO DECRETO 15 luglio 1926, n. 1342.

Concessione della medaglia d'oro alla città di Gorizia per benemerenze patriottiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 settembre 1898, n. 395, col quale venne istituito un distintivo d'onore consistente in una medaglia d'oro per rimeritare le azioni altamente patriottiche compiute dalle città italiane nel periodo del risorgimento nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla città di Gorizia è concessa la medaglia d'oro, come sopra istituita, in ricompensa delle benemerenze acquistate nella lotta sostenuta in difesa della nazionalità italiana e per il lungo martirio di guerra eroicamente sopportato.

La medaglia sarà consegnata al sindaco di Gorizia, affinchè ne sia fregiato il gonfalone municipale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1926
Atti del Governo, registro 251, foglio 40. — COOP

Numero di pubblicazione 1646.

REGIO DECRETO 15 luglio 1926, n. 1343.

Concessione della medaglia d'oro alla città di Mantova per benemerenze patriottiche durante il periodo del risorgimento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 settembre 1898, n. 395, col quale venne istituito un distintivo d'onore consistente in una medaglia d'oro per rimeritare le azioni altamente patriottiche compiute dalle città italiane nel periodo del risorgimento nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla città di Mantova è concessa la medaglia d'oro, come sopra istituita, in ricompensa del sacrificio da essa compiuto per la causa della redenzione nazionale.

La medaglia sarà consegnata al sindaco di Mantova, affinchè ne sia fregiato il gonfalone municipale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1926
Atti del Governo, registro 251, foglio 41. — COOP.

Numero di pubblicazione 1647.

REGIO DECRETO 15 luglio 1926, n. 1344.
Costituzione del Consorzio dei rimboschimenti fra lo Stato e la provincia di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto che per effetto della legge provinciale dell'ex Impero austro-ungarico 16 dicembre 1908 (Boll. prov. n. 10) i terreni della zona carsica del circondario di Volosca erano destinati al rimboschimento da eseguirsi a cura della speciale Commissione istituita col paragrafo 1 di detta legge, ed a mezzo di contributi da concedersi di volta in volta dalla Amministrazione dello Stato e dalla Provincia;

Visto l'art. 89 del R. decreto 1923, n. 3267, in forza del quale le disposizioni del capo II del decreto stesso sono estese ai suddetti terreni, i cui rimboschimenti dovranno continuare ad essere eseguiti a cura dei Consorzi, giusta l'art. 75 del ripetuto decreto;

Vista la deliberazione 21 dicembre 1925 del Commissario straordinario per l'amministrazione della provincia del Carnaro, con la quale si stabilisce di concorrere al finanziamento del Consorzio dei rimboschimenti della Provincia stessa con un contributo annuo di L. 30,000;

Vista la deliberazione 25 giugno 1926 del Comitato di amministrazione dell'Azienda del demanio forestale di Stato;

Visto il su citato art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato forestale della provincia di Fiume è incaricato di continuare i rimboschimenti nella zona carsica della Provincia stessa e di promuovere ai termini dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il rimboschimento dei terreni vincolati e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati anche essi soggetti a vincolo posti nel territorio della Provincia medesima.

Art. 2.

L'Ispettorato forestale compila e presenta al Comitato i progetti dei lavori coi piani di conservazione relativi per l'esame ed approvazione del Comitato stesso.

L'esecuzione e la sorveglianza dei lavori è affidata al personale del corpo Reale delle foreste.

Art. 3.

Nel mese di maggio di ogni anno il Comitato redige e trasmette al Ministero dell'economia nazionale il bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario successivo, e nel mese di settembre il Comitato stesso delibera e presenta al Ministero suddetto il conto riassuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 4.

La contabilità è tenuta dalla ragioneria della Amministrazione provinciale, la quale depositerà in conto corrente al tesoriere della Provincia le somme riscosse dallo Stato e dalla Provincia, e provvederà ai pagamenti con ordinativi del presidente del Comitato forestale.

Alle spese dei lavori da eseguirsi in economia dall'Ispettorato forestale sarà provveduto con aperture di credito nei limiti stabiliti dal regolamento generale di contabilità dello Stato.

Il funzionario delegato renderà conto di ogni anticipazione nelle forme stabilite dal detto regolamento.

Il pagamento delle opere date in appalto sarà effettuato in base alle condizioni stabilite nei rispettivi contratti.

Art. 5.

Lo Stato concorre nella metà delle spese per i lavori di rimboschimento e di ricostituzione di boschi sino alla somma annua di L. 30,000 da prelevarsi sul fondo stanziato allo art. 4 del preventivo della spesa dell'Azienda del demanio forestale di Stato per l'esercizio finanziario 1926-1927 e su quello degli articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

L'altra metà rimane a carico della Amministrazione della provincia di Fiume.

Art. 6.

Una Commissione nominata dal Comitato forestale nel proprio seno collauderà ogni anno i lavori eseguiti, e presenterà una relazione particolareggiata al Comitato anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1926.
Atti del Governo, egistro 251, *foglio* 42. — COOP

Numero di pubblicazione 1648.

REGIO DECRETO 15 luglio 1926, n. 1330.
Costituzione del Consorzio dei rimboschimenti fra lo Stato e la provincia di Trento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Vista la deliberazione 13 aprile 1926 della Commissione Reale per l'amministrazione straordinaria della provincia di Trento;

Vista la deliberazione 25 giugno 1926 del Comitato di amministrazione dell'Azienda del demanio forestale di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato forestale della provincia di Trento è incaricato di promuovere ai termini dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il rimboschimento dei terreni vincolati e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati anch'essi soggetti a vincolo posti nel territorio della Provincia medesima.

Art. 2.

L'Ispettorato forestale compila e presenta al Comitato i progetti dei lavori coi piani di conservazione relativi per l'esame ed approvazione del Comitato stesso.

L'esecuzione e la sorveglianza dei lavori è affidata al personale del corpo Reale delle foreste.

Art. 3.

Nel mese di maggio di ogni anno il Comitato redige e trasmette al Ministero dell'economia nazionale il bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario successivo, e nel mese di settembre il Comitato stesso delibera e presenta al Ministero suddetto il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 4.

La contabilità è tenuta dalla ragioneria dell'Amministrazione provinciale, la quale depositerà in conto corrente al tesoriere della Provincia le somme riscosse dallo Stato e dalla Provincia, e provvederà ai pagamenti con ordinativi del presidente del Comitato forestale.

Alle spese dei lavori da eseguirsi in economia dall'Ispettorato forestale sarà provveduto con aperture di credito nei limiti stabiliti dal regolamento generale di contabilità dello Stato.

Il funzionario delegato renderà conto di ogni anticipazione nelle forme stabilite dal detto regolamento.

Il pagamento delle opere date in appalto sarà effettuato in base alle condizioni stabilite nei rispettivi contratti.

Art. 5.

Lo Stato concorre nella metà delle spese per i lavori di rimboschimento e di ricostituzione di boschi sino alla somma annua di L. 30,000 da prelevarsi sul fondo stanziato all'art. 4 del preventivo della spesa della Azienda del demanio forestale di Stato per l'esercizio finanziario 1926 1927, e su quello degli articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

L'altra metà rimane a carico della Amministrazione della provincia di Trento.

Art. 6.

Una Commissione nominata dal Comitato forestale nel proprio seno collauderà ogni anno i lavori eseguiti, e presenterà una relazione particolareggiata al Comitato anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1926
Atti del Governo, registro 251, *foglio* 28. — COOP

Numero di pubblicazione **1649**.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 luglio 1926, n. **1345**.

Concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e, in caso di morte, alle loro famiglie.

Relazione di S. E. il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'aeronautica, a S. M. il Re, in udienza del 15 luglio 1926, sul decreto riguardante la concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e, in caso di morte, alle loro famiglie.

SIRE,

Se la potenza di una Aeronautica dipende dalla qualità del suo materiale, essa principalmente si misura dal valore del suo personale, valore che è la risultante della preparazione e dell'entusiasmo con cui viene assolta l'ardua professione dell'aviatore.

In tale persuasione, fin dal momento in cui tutte le forze aeronautiche del Regno furono unificate, si riconobbe necessario che gli aviatori, in considerazione dei rischi particolari che affrontano normalmente nella diuturna esplicazione dei cómpiti relativi alla loro professione, fossero beneficiati di vantaggi materiali notevoli e ciò con la specifica convinzione che questi avrebbero rafforzato quello stato morale senza il quale non può vivere l'entusiasmo indispensabile per una così ardua attività.

Le statistiche indicano una media di circa 65 piloti che annualmente pagano con la vita gli incerti di una carriera che non ha riscontri fra le altre che si svolgono alle dipendenze dello Stato. Ciò induce gli Istituti di assicurazione a non praticare, in linea di massima, alcuna operazione che abbia a tutela la vita degli aviatori e, se eccezionalmente il contratto è stipulato, si pretendono premi così rilevanti da non risultare praticamente accettabili.

Ma poichè, d'altra parte, l'accidente — che in aviazione ha conseguenze quasi sempre gravissime — rientra nelle normali possibilità della carriera aeronavigante, occorre provvedere affinchè nelle famiglie colpite non venga ad aggiungersi all'angoscia della sciagura, il disagio e, forse, la miseria.

Il risparmiare il nostro personale aeronavigante da tale tremenda apprensione, appare — oltre che doveroso — conveniente, e varrà ad offrire al personale stesso la tranquillità di animo necessaria ad affrontare con serenità ed entusiasmo l'alea legata al suo lavoro giornaliero ed a moltiplicarne il rendimento.

Gli articoli dell'annesso schema di Regio decreto risolvono convenientemente ed agilmente il problema, sicchè senza procedure lunghe ed attese snervanti e dolorose, il personale permanentemente inabile, e gli aventi diritto in caso di decesso, potranno immediatamente fare assegnamento sull'aiuto concreto dello Stato, tangibile segno di grato riconoscimento.

L'assegno privilegiato aeronautico che trova appunto la sua giustificazione nel rischio insito nella particolare attività di pace dell'aeronavigante, viene automaticamente sospeso in caso di guerra, quando le forze combattenti, eguagliate nella lotta e nel pericolo, è giusto siano eguagliate nel trattamento.

Per le ragioni suesposte ho l'onore di sottoporre all'approvazione della Maestà Vostra l'unito decreto-legge, relativo all'indennizzo privilegiato aeronautico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di adottare speciali provvidenze per i militari in servizio della Regia aeronautica colpiti da incidenti di volo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai militari che prestano servizio di volo nella Regia aeronautica i quali in seguito ad incidente di volo subito in ser-

vizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio per infermità ascrivibile alle categorie prima e terza della tabella *A* allegata al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è concesso, per una volta tanto, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla annessa tabella vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'aeronautica, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati nella Regia aeronautica, in servizio di volo.

Nel computo degli anni di servizio di volo, ai fini della disposizione del precedente comma, la frazione di mesi sei e giorni uno è calcolata per un anno intero.

Per i militari in congedo che compiono esercitazioni di allenamento o di addestramento previste dal R. decreto 21 giugno 1925, n. 1943, l'indennizzo sarà aumentato di tanti dodicesimi quanti sono gli anni nei quali i militari stessi sono stati richiamati per allenamento o addestramento.

Art. 2.

Ove dall'incidente di volo sia derivata la morte del militare, l'indennizzo, con i relativi aumenti da computarsi a norma del precedente art. 1, è concesso alla vedova ed agli orfani, e, in mancanza, ai genitori ed ai collaterali, secondo le norme e con le condizioni stabilite, per la liquidazione delle pensioni, dal testo unico di leggi approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno inscritti nel bilancio del Ministero dell'aeronautica — prelevandoli da altre assegnazioni — i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore dal 1° luglio 1926, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, foglio 43. — COOP

TABELLA.

Grado	Misura dell'indennizzo privilegiato aeronautico
Generale di squadra aerea	55,000
Generale di divisione aerea	50,000
Generale di brigata	40.000
Colonnello	35,000
Tenente colonnello	32,000
Maggiore	29,000
Capitano	26,000
Tenente	23.000
Sottotenente	21,000
Maresciallo di 1ª classe	19.000
Maresciallo di 2ª classe	18,000
Maresciallo di 3ª classe	17,000
Sergente maggiore	15.000
Sergente	13,000
Primo aviere	9,000
Aviere scelto	8,500
Aviere	8,000

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **1650.**

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1926, n. **1331.**

Costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti la legge 23 dicembre 1888, n. 5888, ed il regolamento 7 novembre 1920, n. 1691;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare il controllo sulla combustione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Costituzione della Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 1.

Fra gli utenti di apparecchi a pressione di vapore, a gas e degli apparecchi e degli impianti di combustione, è costituito un consorzio obbligatorio nazionale, con sede in Roma e sezioni regionali, avente personalità giuridica, denominato: « Associazione nazionale per il controllo della combustione ».

Detto consorzio ha il cómpito:

a) di provvedere, nei modi e nei limiti che saranno stabiliti col regolamento, alla applicazione delle norme che con esso saranno emanate per la costruzione, l'impianto, l'esercizio e la sorveglianza degli apparecchi e degli impianti suddetti;

b) di diffondere la conoscenza e facilitare l'applicazione di sistemi di impianto e di esercizio tecnicamente perfezionati;

c) di esercitare le altre funzioni che, in relazione a dette finalità, siano ad esso deferite.

Art. 2.

L'Associazione è retta da uno statuto, da approvarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale sentito il Consiglio di Stato.

Fanno parte dell'Associazione tutti gli utenti indicati nell'art. 1, fatta eccezione di quelli che usino apparecchi per i quali siasi ottenuta la dichiarazione di esonero ai termini dell'articolo seguente.

L'Associazione è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 3.

Nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti dal regolamento, potrà essere concessa la dichiarazione di esonero dall'applicazione delle prescrizioni in esso stabilite.

a) per gli apparecchi a pressione, per i quali si provvede allo stesso scopo da particolari regolamenti;

b) per gli apparecchi il cui funzionamento sia riconosciuto esente da pericolo e il cui consumo sia tale da non interessare l'economia del combustibile.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai proventi della tassa di iscrizione dovuta dagli utenti;

b) dalle quote annue e dai proventi per visite, verifiche e prove eseguite dall'Associazione;

c) da altri proventi derivanti da speciali attività della Associazione;

d) da contributi, elargizioni, donazioni e sussidi di qualunque natura;

e) da beni mobili ed immobili.

Nel regolamento, saranno stabilite la misura e le modalità del pagamento dei diritti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*), del presente articolo. Le tariffe dovranno essere approvate dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Ministro per le finanze.

Per riscuotere le tasse di iscrizione, le quote annuali e gli altri proventi indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo, l'Associazione ha facoltà di procedere contro i debitori morosi con la stessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 5.

Organi dell'Associazione sono:

a) il presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Comitato esecutivo;

d) il Consiglio tecnico;

e) il Collegio dei sindaci;

f) il Collegio dei probiviri.

Detti organi adempiono alle funzioni specificate per ciascuno di essi, nel regolamento e nello statuto.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è composto, per due terzi, da membri designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria e scelti fra i consortisti al corrente con i pagamenti, e, per un terzo, da esperti nominati dal Ministro per l'economia nazionale.

Il presidente ed il vice presidente sono scelti in seno al Consiglio di amministrazione e nominati dal Ministro per l'economia nazionale.

Art. 7.

In seno al Consiglio di amministrazione, sarà costituito un Comitato esecutivo, composto, per due terzi, di membri scelti fra quelli designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria, e, per un terzo, di membri scelti fra gli esperti nominati dal Ministro per l'economia nazionale.

Il presidente ed il vice presidente del Consiglio sono rispettivamente presidente e vice-presidente del Comitato esecutivo.

Art. 8.

Il Consiglio tecnico è composto dei direttori tecnici delle sezioni regionali di cui all'art. 1.

Esso sarà presieduto da persona particolarmente esperta, da nominarsi dal Ministro per l'economia nazionale.

Art. 9.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Due membri effettivi ed uno dei supplenti sono eletti dai consortisti, l'altro membro effettivo ed il secondo supplente sono nominati dal Ministro per l'economia nazionale.

Art. 10.

Il Collegio dei probiviri è composto di un presidente, nominato dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto fra i consiglieri della Corte di appello di Roma, e di due membri, dei quali uno nominato dal Ministro per l'economia nazionale ed il secondo eletto dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione.

Il Collegio decide quale amichevole compositore e senza formalità di procedura.

Art. 11.

Spetta agli agenti dell'Associazione l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria concernenti l'applicazione dei regolamenti che saranno emanati per l'esecuzione del presente decreto, nei limiti che saranno fissati con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

CAPO II.

Organizzazione provvisoria dell'Associazione.

Art. 12.

Per la costituzione e per la prima organizzazione della Associazione, sarà istituita una Commissione amministrativa provvisoria composta di sette membri, designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria, fra i presidenti delle attuali associazioni riconosciute fra utenti di caldaie a vapore, e nominati dal Ministro per l'economia nazionale.

Tale Commissione ha il cómpito:

a) di proporre al Ministro per l'economia nazionale lo schema di statuto dell'Associazione;

b) di iscrivere nell'Associazione gli utenti di cui all'articolo 2, e di compilare i relativi ruoli;

c) di riscuotere dagli utenti, avvalendosi della procedura e dei privilegi indicati nell'art. 4, la tassa d'iscrizione che sarà provvisoriamente fissata dal Ministro per l'economia nazionale;

d) di promuovere, in conformità alle norme statutarie, la costituzione degli organi amministrativi dell'Associazione;

e) di provvedere all'organizzazione provvisoria dei servizi per l'adempimento dei cómpiti suindicati.

Art. 13.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà determinata la data di costituzione dell'Associazione.

A decorrere dal trentesimo giorno della data di pubblicazione del suddetto decreto, restano abrogati gli articoli 27, 28, 29 e 138 della legge 23 dicembre 1888, n. 5888, sulla

pubblica sicurezza, ed i relativi regolamenti generali e speciali.

A tale data cessano di funzionare di diritto le associazioni regionali fra gli utenti di caldaie a vapore ed i periti di cui agli articoli 44 e seguenti del regolamento 7 novembre 1920, n. 1691.

Le associazioni suindicate saranno poste in liquidazione, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, che fisserà il termine per il compimento di tale liquidazione. Questa avrà luogo secondo le norme statutarie, o, in difetto, secondo le deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Ove la liquidazione non sia compiuta entro il termine fissato dal Ministro per l'economia nazionale, questi provvederà alla nomina di un liquidatore, il quale procederà alla liquidazione stessa in base alle norme che saranno stabilite, a deroga degli statuti e delle deliberazioni dell'assemblea, dal Ministro medesimo.

Art. 14.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sarà regolata l'assunzione, da parte dell'Associazione, di agenti tecnici da scegliersi fra i direttori e gli agenti tecnici delle attuali associazioni fra gli utenti di caldaie a vapore e i periti di cui agli articoli 44 e seguenti del regolamento 7 novembre 1920, n. 1691, che abbiano i requisiti fisici e tecnici necessari.

CAPO III.

Norme concernenti la cessione, la sostituzione o l'impianto degli apparecchi per la combustione, dei generatori di vapore e dei motori termici.

Art. 15.

La cessione, a qualunque titolo, di apparecchi per la combustione, di generatori di vapore e di motori termici, già usati, al fine di impiantarli ed esercirli nuovamente, è subordinata al giudizio insindacabile del Consiglio tecnico di cui all'art. 8.

Ove si tratti di apparecchi o motori che non rispondano alle moderne condizioni tecniche di rendimento, la cessione potrà essere fatta soltanto per utilizzazione come rottame. E' fatta eccezione per i generatori di vapore destinati al riscaldamento.

Art. 16.

Coloro che adoperano apparecchi per la combustione, generatori di vapore o motori termici per impianti fissi hanno l'obbligo di sostituire, entro il periodo massimo di 10 anni, tutti gli apparecchi, generatori e motori che, a giudizio del Consiglio tecnico e, tenuto conto delle ore annue probabili di funzionamento, abbiano un rendimento inferiore al 15 per cento a quello degli apparecchi, generatori e motori più moderni che siano in esercizio alla entrata in vigore del presente decreto o che siano posti in esercizio successivamente.

La stessa prescrizione vale per i generatori o motori usati per la marina mercantile. Per essi tuttavia si dovrà tener conto, caso per caso, delle condizioni e prestazioni delle navi, a giudizio di un Comitato speciale, del quale faranno parte due membri del Consiglio predetto e tre esperti in materia di motori per propulsione navale, nominati dal Ministro per le comunicazioni.

Un'apposita Commissione, nominata dal Ministro per le comunicazioni, esaminerà quali disposizioni tecniche potranno essere adottate perchè sia migliorato il rendimento delle locomotive a vapore in funzione, e perchè in quelle di nuova costruzione, tenuta presente la prestazione e le esigenze del la pratica di esercizio, il consumo di carbone sia minimo e sia possibile l'utilizzazione totale o parziale delle qualità migliori di combustibili nazionali.

Art. 17.

Entro lo stesso periodo di tempo di dieci anni:

a) dovranno essere sostituiti tutti gli apparecchi che per qualsiasi scopo utilizzino o trasformino combustibili, qualora il rendimento termico ed economico sia, a giudizio del Consiglio tecnico, inferiore del 15 per cento a quello degli apparecchi più perfezionati, il cui funzionamento sia già sanzionato dalla pratica, tenuto conto della utilizzazione dei sottoprodotti:

b) agli impianti che utilizzino combustibili, compresi quelli per produzione di energia elettrica che non siano di riserva, dovranno essere sostituiti altri che utilizzano per lo stesso scopo energia generata in impianti idro elettrici, qualora tale sostituzione sia tecnicamente ed economicamente conveniente;

c) il sistema di distillazione della legna a mezzo delle carbonaie dovrà gradualmente cessare per essere sostituito con i sistemi moderni, ambulanti o fissi, che raccolgono tutti i sottoprodotti.

Il Demanio forestale è autorizzato ad impiegare gli apparecchi predetti per la produzione diretta del carbone di legna nelle proprie foreste.

Art. 18.

Tutti i nuovi impianti per la utilizzazione o trasformazione di combustibili, o di generatori di vapore, o di motori termici atti a produrre potenza motrice per generazione di energia elettrica o per propulsione navale, dovranno soddisfare alle condizioni di rendimento più economico e migliori in relazione del progresso già sanzionato dalla pratica all'epoca dell'ordinazione.

Il Consiglio tecnico della Associazione nazionale per il controllo della combustione o rispettivamente il Comitato di cui all'art. 16, comma secondo, verificheranno se queste condizioni siano soddisfatte prima di concedere l'autorizzazione per l'impianto.

CAPO IV.

Disposizioni penali.

Art. 19.

Chiunque contravviene alle disposizioni contenute nei primi due capi del presente decreto ed a quelle relative del regolamento è punito con l'ammenda da L. 10 a L. 2000 e con l'arresto fino ad un mese.

Nei casi di maggiore gravità ed in quelli di recidiva, la ammenda e l'arresto possono essere applicati cumulativamente, ed in ogni caso senza pregiudizio delle sanzioni civili e penali in caso d'infortunio.

Il regolamento potrà stabilire i casi di contravvenzione, per i quali sarà vietata l'applicazione della condanna condizionale.

L'ufficiale di polizia giudiziaria, che accerta la contravvenzione, può procedere al sequestro dell'apparecchio.

Nelle contravvenzioni di lieve entità, ed ove non si tratti di recidiva, il Ministro per l'economia nazionale, su domanda irrevocabile sottoscritta dal contravventore e presentata prima che il giudice pronunci definitivamente, ha facoltà di conciliare la contravvenzione stessa in via amministrativa, prescrivendo il pagamento di una somma fra il massimo ed il minimo di quella prevista nel primo comma del presente articolo.

La domanda per componimento amichevole interrompe il corso dell'azione penale. Resta però fermo il provvedimento del sequestro, fino al pagamento dell'ammenda.

La decisione del Ministro estingue l'azione penale a tutti gli effetti.

Art. 20.

Coloro che non ottemperano alle prescrizioni contenute nel capo III del presente decreto ed in quelle relative del regolamento sono puniti con la multa da L. 1000 a L. 10,000. Nei casi di maggiore gravità ed in quelli di recidiva, la multa sarà applicata nel suo massimo e ad essa sarà aggiunta la pena della detenzione da un mese ad un anno. In tali casi gli apparecchi, i generatori ed i motori indebitamente adoperati saranno sequestrati e confiscati, ed al colpevole sarà inibito di esercitare, comunque, per un periodo da sei mesi a due anni, l'industria per la quale occorre l'impiego di apparecchi del genere di quelli da lui adoperati.

Art. 21.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, *foglio* 29. — COOP

Numero di pubblicazione 1651.

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. 1320.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di San Martino in Rio.

N. 1320. R. decreto 25 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di San Martino in Rio, è trasformato a favore del locale ospedale civile, per il mantenimento della sezione cronici.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1926.

Numero di pubblicazione 1652.

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. 1332.

Erezione in Ente morale della Scuola serale di disegno Architetto Alessandro Antonelli, in Maggiora.

N. 1332. R. decreto 25 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, la Scuola serale di disegno Architetto Alessandro Antonelli, in Maggiora (Novara), è riconosciuta come Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1926.

Numero di pubblicazione 1653.

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. 1333.

Erezione in Ente morale della Scuola professionale operaia Alberto Garbaccio, in Mosso Santa Maria.

N. 1333. R. decreto 25 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, la Scuola professionale operaia Alberto Garbaccio, in Mosso Santa Maria, è riconosciuta come Ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1926.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 3 giugno 1926.

Scioglimento del Consiglio comunale di Arrone (Perugia).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 3 giugno 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Arrone, in provincia di Perugia.

MAESTA',

Un'inchiesta di recente disposta, a seguito di numerose denuncie e reclami, sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Arrone, ha rilevato gravi irregolarità e malversazioni, deplorevoli abusi e persistenti violazioni di legge.

Gli uffici sono nel massimo disordine: non esiste, fra l'altro, l'archivio mentre i verbali originali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta non sono stati riportati nei relativi registri. I servizi pubblici e quelli contabili sono in abbandono, importanti opere sono state eseguite senza l'osservanza delle prescritte formalità di legge; nulla è stato fatto per il riassetto della locale Comunanza agricola, i cui ruoli di contribuzione non vengono compilati dal 1922

I proventi del dazio, riscosso irregolarmente in economia dal gennaio 1921 al giugno 1925, quelli della gestione dell'impianto elettrico, rilevanti somme versate da cittadini per anticipazioni di lavori nel cimitero o per la esecuzione di opere pubbliche, non sono stati versati nella cassa comunale e con tali fondi, sono stati eseguiti pagamenti di ogni sorta, senza l'emissione di regolari mandati.

Siffatti sistemi hanno determinato gravi difficoltà di cassa e un forte debito del tesoriere, che non riesce possibile accertare esattamente non essendo stata ancora esaminata la contabilità dal 1922 in poi.

Al sindaco, particolarmente, si addebita di aver distratto rilevanti somme destinate al pagamento di forniture del Comune, che per la conseguente inadempienza veniva citato in giudizio; di essersi astenuto dal pagamento dei tributi locali per oltre un quadriennio, tanto da dar luogo ai relativi procedimenti esecutivi; di non aver corrisposto alla Congregazione di carità l'importo di canoni enfiteutici

Nei riguardi del segretario comunale, è stato accertato che egli non ha provveduto al versamento dei diritti di segreteria e di stato civile, nè ha reso i conti della gestione annonaria, mentre il Comune si è addossato l'onere del debito verso il Consorzio granario.

Nella cennata situazione, che richiedeva immediati provvedimenti a tutela dei vitali interessi del Comune, e per l'accertamento delle singole responsabilità, il Prefetto, anche in vista del deciso movimento di reazione determinatosi nell'ambiente locale contro la rappresentanza elettiva, con minaccia di perturbamenti, ha dovuto sospenderla dalle funzioni, affidando ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

E poichè le condizioni locali dello spirito pubblico non accennano a migliorare, mentre il grave disordine della civica azienda richiede, a porvi radicale riparo, eccezionali provvedimenti, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Arrone, in provincia di Perugia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. Giulio Madia è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1926.

Modificazione nella nomenclatura e classificazione delle cose per il trasporto a piccola velocità sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON IL

MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

La voce « Colori preparati per tingere, in polvere, pani o pacchetti: 46, 49 — — — » della « Nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità » (volume II delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato) e la nota relativa alla voce stessa, sono modificate come segue:

« Colori preparati per tingere in polvere o panetti: 46, 49 — — —.

« A fruire dei prezzi stabiliti per questa voce si ammettono soltanto i colori organici naturali e quelli derivati dal catrame che siano mescolati con sostanze minerali atte a far da mordenti, sì da potere essere impiegati per tingere filati, stoffe, vestiti, ecc., senza bisogno di ulteriore aggiunta di altre sostanze, e che siano inoltre contenuti direttamente in scatolette o pacchetti ciascuno del peso non superiore a 200 grammi ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1926.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DECRETI PREFETTIZI 3 agosto 1926.

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Scordia e Santa Maria di Licodia.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Veduto il R. decreto 29 aprile 1926, col quale veniva sciolto il Consiglio comunale di Scordia;

Ritenuto che necessità amministrative impongono una proroga nella gestione straordinaria perchè siano portate a compimento le necessarie provvidenze dirette al miglioramento dei pubblici servizi e al risanamento della situazione finanziaria;

Veduto il testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale e le modificazioni apportate col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

E' prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Scordia.

Catania, addì 3 agosto 1926.

Il Prefetto: DEZZA.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Veduto il R. decreto 29 aprile 1926, col quale veniva sciolto il Consiglio comunale di Santa Maria di Licodia;

Ritenuto che necessità amministrative impongono una proroga nella gestione straordinaria perchè siano portate a compimento le necessarie provvidenze dirette al miglioramento della situazione finanziaria;

Veduto il testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale e le modificazioni apportate col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

E' prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Santa Maria di Licodia.

Catania, addì 3 agosto 1926.

Il Prefetto: DEZZA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.

Si avverte che, giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli del personale predetto secondo la situazione al 1° gennaio 1926.

Gli eventuali reclami per la rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzia telegrafica.

Il giorno 5 agosto 1926 in Lido di Camaiore, provincia di Lucca, è stata attivata una agenzia telegrafica.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorsi ai posti di vice segretario-economo presso i Regi istituti industriali di Fermo e di Napoli.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami al posto di vice-segretario-economo nei Regi istituti industriali di Fermo e di Napoli « Volta ».

Art. 2.

I vice-segretari prescelti compiono la carriera del personale di amministrazione inquadrati al gruppo *B* e nel grado 12° come da tabella annessa al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144. Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.
Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.
Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1° diploma originale conseguito nei Regi istituti tecnici o Regi istituti commerciali per la sezione di ragioneria e commercio. Certificato dei punti ottenuti negli esami di diploma;
2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale. I candidati non debbono avere oltrepassato il 40° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale;*
3° certificato di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini del Regno, gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia, deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;
5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;
7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;
8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;
9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.
I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.
Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).
Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali, dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.
Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.
Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale, o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciato dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore, dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma.
Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.
La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.
I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione, per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti, e la classificazione di essi, in ordine di merito, e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai primi classificati nelle graduatorie, ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.
L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.
Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 16 luglio 1926.

p. *Il Ministro:* ITALO BALBO.

Concorso per la cattedra di professore non stabile di matematica finanziaria presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania nella seduta del 22 gennaio 1926;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania è aperto il concorso per la cattedra di professore non stabile di matematica finanziaria.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) la loro domanda su carta bollata da L. 3, alla quale dovranno unire:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

c) il certificato generale del casellario giudiziario;

d) i certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente ha avuta la sua residenza durante l'ultimo triennio;

e) le pubblicazioni a stampa;

f) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica, in quattro esemplari;

g) gli altri titoli o documenti che il concorrente ritenga utile di presentare nel suo interesse;

h) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in quattro esemplari.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate possibilmente in tre copie.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa. Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere b), c) e d) debbono inoltre essere di data non anteriore a tre mesi da quella della data del bando di concorso.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento od all'Amministrazione governativa sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere b), c) e d) in luogo dei quali dovranno presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno (1). Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali e ferroviari.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 3.

Per l'inclusione nella terna, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi, orfani di guerra o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, come combattenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 aprile 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

(1) La prima pubblicazione avvenne il 6 maggio 1926 nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 105.

Concorso per la cattedra di professore stabile di economia politica presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;
Visto il regolamento generale degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova nella seduta del 30 aprile 1926;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova è aperto il concorso per la cattedra di professore stabile di economia politica.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 3, alla quale dovranno unire:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

c) il certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci, dei Comuni nei quali il concorrente ha avuta la sua residenza durante l'ultimo triennio;

e) le pubblicazioni a stampa;

f) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica, in quattro esemplari;

g) gli altri titoli o documenti che il concorrente ritenga utile di presentare nel suo interesse;

h) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in quattro esemplari.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate possibilmente in tre copie In nessun caso saranno accettate bozze di stampa. Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere b), c) e d) debbono inoltre essere di data non anteriore di tre mesi a quella della data del bando di concorso.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento od all'Amministrazione governativa sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere b), c) e d) in luogo dei quali dovranno presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali e ferroviari.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 3.

Qualora la Commissione giudicatrice del concorso non ritenga nessuno dei concorrenti meritevoli di coprire la cattedra, oggetto del concorso, col grado di stabile, la Commissione potrà designare colui o coloro che potrebbero, eventualmente, coprire la cattedra stessa col grado di professore non stabile.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 luglio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorsi ai posti di insegnante titolare di tecnologia presso i Regi istituti industriali di Bergamo, Messina, Novara, Palermo e Vicenza.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;
Visto il R decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento economico del personale delle Regie scuole industriali;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di insegnante di:
1° titolare di tecnologia e meccanica tessile e disegno di macchine tessili, nella scuola di tirocinio e nel Regio istituto industriale di Bergamo;
2° titolare di tecnologia ed esercitazioni nel Regio istituto industriale di Messina;
3° titolare di tecnologia ed esercitazioni di officina nella scuola di tirocinio e nel Regio istituto industriale « Omar » di Novara;
4° titolare di tecnologia ed esercitazioni di officina nel Regio istituto industriale di Palermo;
5° titolare di tecnologia ed esercitazioni di officina nel Regio istituto industriale di Vicenza.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnanti titolari inquadrati nel grado 9° con lo stipendio annuo lordo di L. 11.600 oltre L. 2100 annue per supplemento di servizio attivo ed oltre l'indennità caro viveri, e la proseguono nel grado 7° come da tabelle annesse al R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, per gli istituti industriali. Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai detti concorsi, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere, insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* sotto pena di esclusione dal concorso.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.
Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.
Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1° diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;
2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia, deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;
5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;
7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;
8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;
9° elenco in carta libera, completo ed in duplice copia, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.
I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.
Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).
Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.
Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.
Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma, in data da comunicarsi agli interessati con lettera raccomandata.
La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.
I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito, e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie, ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.
L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.
Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, che accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 16 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: ITALO BALBO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.